

DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione penale sez. II - 11/12/1986,

RAPINA - In genere

Il cliente di una prostituta che, a fronte della prestazione mercenaria effettuata, ottenga la restituzione della somma di danaro versata per essa, con violenza o minaccia commette il delitto di rapina in quanto, trattandosi di negozio nullo per illiceità della causa, il pagamento effettuato non è ripetibile e il profitto conseguito dall'agente con la sua azione è, quindi, ingiusto, così come ingiusto è il danno per la vittima.

Fonte:

Cass. pen. 1988, 1034 (s.m)

Giust. pen. 1987, II,722 (s.m)